Indice - Regime del margine per beni usati

Prefazione	pag. 6

Recenti novità normative	
- Testo unico Iva 2027 e nuova collocazione del regime del margine	pag. 8
- Opere d'arte, antiquariato da collezione: Iva al 5% e regime del margine	pag. 14

Regime del margine	
- Applicazione del regime del margine	pag. 20
Ambito applicativo	pag. 21
Regime ordinario o analitico del margine	pag. 25
Regime globale del margine	pag. 26
Regime forfettario (o percentuale) del margine	pag. 28
Fatturazione e registrazione nel regime del margine	pag. 30
Regime speciale agenzie di vendita all'asta	pag. 33
Caso pratico: regime globale del margine per rivenditore di auto usate	pag. 34
- Cessione di autovetture con Iva limitatamente detraibile	pag. 40
- Compravendita estera di auto usate	pag. 48
- Profili Iva delle vendite all'asta	pag. 52
- Vendita occasionale di opere d'arte, antiquariato e collezione (📎)	pag. 55
- Beni acquistati da privati (📎)	pag. 59

Appendice normativa *(D.L. 23.02.1995, n. 41 conv. L. 22.03.1995, n. 85 - D. Lgs. 19.01.2026, n. 10)*	
- Art. 143 - Base imponibile	pag. 64
- Art. 144 - Operazioni con l'estero e volume d'affari	pag. 82
- Art. 145 - Fatturazione e registrazione	pag. 86
- Art. 146 - Sanzioni applicabili per le omesse o inesattezze nelle annotazioni dei registri di cui all'art. 145	pag. 92
- Art. 39 - Aliquota (soppresso da art. 9 D.L. 30.06.2025 n. 95)	pag. 94
- Art. 147 - Disposizioni applicabili	pag. 95
- Art. 148 - Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta	pag. 97

Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata

Prefazione

Il regime del margine è uno schema impositivo previsto per la tassazione ai fini Iva delle cessioni di beni appartenenti a determinate categorie, finalizzato ad evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, sono ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini Iva in relazione al prezzo di vendita da questi praticato.

Il rischio di doppia o reiterata imposizione descritto viene evitato dalla norma consentendo di assoggettare al tributo il solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la differenza (cosiddetto "margine") fra il prezzo di vendita e quello d'acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, calcolato secondo 3 diversi metodi (analitico, forfettario, globale) (cfr. Circ. Ag. Entrate 22.06.1995, n. 177).

Recenti novità normative

TESTO UNICO IVA 2027 E NUOVA COLLOCAZIONE DEL REGIME DEL MARGINE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Artt. 27, 101, 143-148, 170 e 171 D. Lgs. 19.01.2026, n. 10 *- Artt. 36-40-bis D.L. 23.02.1995, n. 41 Art. 9 D.L. 30.06.2025, n. 95 - Art. 12 D. Lgs. 7.08.2026, n. 148 - L. 9.08.2023, n. 111 - Direttiva 2006/112/CE*

Il D. Lgs. 19.01.2026, n. 10, introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Iva, destinato a trovare applicazione dal 1.01.2027. Il provvedimento, articolato in 171 articoli, riunisce norme attualmente distribuite tra il D.P.R. 633/1972, il D.L. 331/1993, il D.L. 41/1995 e numerose altre fonti legislative, con l'obiettivo di rendere il quadro Iva più organico e coerente con la direttiva 2006/112/CE.

Particolare rilievo assume il riordino del regime speciale del margine. Le disposizioni oggi contenute negli artt. da 36 a 40-bis del D.L. 41/1995 confluiranno negli artt. da 143 a 148 del Testo unico, con una collocazione autonoma nell'ambito dei regimi speciali. Il nuovo art. 143 assumerà un ruolo centrale, disciplinando la determinazione della base imponibile delle operazioni relative ai beni usati, mentre le disposizioni successive regoleranno le operazioni con l'estero, gli obblighi documentali, le sanzioni e le vendite all'asta.

Il riordino deve essere letto anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dal D.L. 95/2025 in materia di aliquota Iva del 5% sugli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, che hanno inciso sul rapporto tra regime ordinario e regime del margine.

SCHEMA DI SINTESI

UN NUOVO ASSETTO NORMATIVO PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ⇨	• L'entrata in applicazione del Testo unico Iva costituisce una tappa importante del processo di razionalizzazione della legislazione tributaria avviato con la legge delega 9.08.2023, n. 111. • L'attuale disciplina dell'imposta sul valore aggiunto si caratterizza per una significativa frammentazione delle fonti. Al D.P.R. 633/1972, che rappresenta il principale riferimento normativo, si affiancano numerosi provvedimenti che regolano particolari operazioni, regimi fiscali e obblighi documentali. • Tra questi assumono particolare rilievo il D.L. 331/1993, relativo agli scambi intracomunitari, e il D.L. 41/1995, che contiene la disciplina del regime speciale del margine per i beni usati, gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione. • La nuova codificazione intende superare tale dispersione attraverso un'organizzazione sistematica delle disposizioni, costruita secondo una successione maggiormente coerente con la struttura della direttiva 2006/112/CE. • Il D. Lgs. 10/2026 non rappresenta, tuttavia, una riforma integrale dell'Iva. La sua funzione è prevalentemente compilativa: le norme vengono riordinate, coordinate e, ove necessario, adeguate sul piano terminologico, mantenendo sostanzialmente invariati i principali meccanismi applicativi dell'imposta. • Per imprese e professionisti, l'effetto più immediato sarà quindi il cambiamento dei riferimenti legislativi, che richiederà l'aggiornamento delle procedure interne, dei sistemi gestionali, della documentazione contrattuale e delle istruzioni operative.
LA STRUTTURA DEL TESTO UNICO E IL SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTAZIONE LEGISLATIVA ⇨	• Il nuovo Testo unico raccoglie in un unico corpo normativo le disposizioni relative ai presupposti dell'imposta, ai soggetti passivi, alla territorialità, alla base imponibile, alle aliquote, alle esenzioni, alla detrazione e agli adempimenti. • Una specifica attenzione è riservata ai regimi speciali, che vengono collocati in una parte organica della disciplina, anziché rimanere distribuiti in provvedimenti autonomi. • Il riordino riguarda anche gli scambi intraunionali, le operazioni con l'estero, i rimborsi, il Gruppo IVA, le procedure di fatturazione e registrazione e i regimi di franchigia. • L'articolo 170 disciplina le abrogazioni delle disposizioni legislative confluite nel nuovo sistema, mentre l'articolo 171 stabilisce la decorrenza applicativa del Testo unico. • La nuova struttura risponde all'esigenza di facilitare l'individuazione delle regole applicabili a una determinata operazione, evitando il continuo coordinamento tra norme appartenenti a fonti legislative differenti. • La semplificazione è particolarmente significativa per il regime del margine, che fino a oggi ha richiesto di consultare il DL n. 41/1995 unitamente alle disposizioni generali del D.P.R. n. 633/1972 e alle regole relative alle operazioni intracomunitarie.

APPROFONDIMENTI

IL REGIME DEL MARGINE ENTRA NEL TITOLO XVI DEL TESTO UNICO IVA

- La novità di maggiore interesse per i commercianti di beni usati, le gallerie d'arte, gli antiquari e le case d'asta è rappresentata dall'inserimento della disciplina del margine nel Titolo XVI, Capo VI, del nuovo Testo unico Iva, dedicato al regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.
- La disciplina, attualmente contenuta negli artt. 36 e seguenti del D.L. 23.02.1995, n. 41, convertito dalla L. 22.03.1995, n. 85, viene ricollocata, con effetto 1.01.2027, negli artt. da 143 a 148 del D. Lgs. 10/2026.
- Questa scelta presenta una significativa valenza sistematica. Il regime del margine non sarà più disciplinato principalmente da un decreto-legge autonomo, ma troverà una collocazione espressa all'interno della normativa generale Iva, accanto agli altri regimi speciali.
- La nuova collocazione rende più immediato il collegamento con le regole generali relative alla base imponibile, alla detrazione, alla fatturazione e agli obblighi di registrazione.
- Non si tratta, quindi, di introdurre un nuovo regime del margine, bensì di ricondurre la disciplina esistente a una struttura normativa unitaria, mantenendone le caratteristiche fondamentali.
- La corrispondenza tra le vecchie e le nuove disposizioni è la seguente.

Disciplina attuale: D.L. 41/1995	Dal 1.01.2027: D. Lgs. 10/2026	Materia
Art. 36	Art. 143	Base imponibile e disciplina del regime del margine
Art. 37	Art. 144	Operazioni con l'estero e volume d'affari
Art. 38, cc. 1-4	Art. 145	Fatturazione e registrazione
Art. 38, c. 5	Art. 146	Sanzioni per omissioni nelle annotazioni
Art. 40	Art. 147	Disposizioni applicabili
Art. 40-bis	Art. 148	Regime speciale per le agenzie di vendita all'asta

- La tabella di concordanza evidenzia che il legislatore ha scelto di conservare la struttura essenziale della disciplina speciale, articolandola per materia.
- La ricodificazione non si esaurisce, tuttavia, negli artt. da 143 a 148. Alcune disposizioni del D.L. 41/1995 vengono, infatti, assorbite in altre parti del Testo unico: l'art. 16 del D.L. 41/1995 confluisce nell'art. 27 del TU Iva, relativo alla base imponibile, mentre l'art. 34 del D.L. 41/1995 trova collocazione nell'art. 101 del TU Iva, concernente gli obblighi connessi agli scambi intraunionali.
- Ciò dimostra che il riordino non consiste nella semplice trasposizione di interi provvedimenti legislativi, ma nella distribuzione delle singole norme secondo la funzione svolta all'interno del sistema Iva.

IL NUOVO ARTICOLO 143: IL FULCRO DELLA DISCIPLINA DEL MARGINE

- L'art. 143 del Testo unico assorbe le disposizioni attualmente contenute nell'art. 36 del D.L. 41/1995 e diventa il principale riferimento normativo per la determinazione della base imponibile nelle rivendite di beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione.
- La funzione del regime speciale rimane quella di evitare fenomeni di doppia imposizione nelle successive commercializzazioni di beni per i quali l'imposta non è stata detratta nella precedente fase di acquisto.
- Nel regime ordinario, l'Iva viene applicata sull'intero corrispettivo della cessione, con diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, ricorrendone i presupposti.
- Nel regime del margine, invece, l'imposta viene determinata sulla differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, tenendo conto delle componenti rilevanti previste dalla disciplina speciale.
- La ricollocazione nell'art. 143 non modifica questa impostazione.
- Rimangono pertanto centrali le condizioni soggettive e oggettive che consentono l'accesso al regime, nonché la distinzione tra i diversi metodi di determinazione del margine.
- Il sistema continuerà a prevedere, nelle ipotesi normativamente consentite, il metodo analitico, il metodo globale e quello forfetario.
- Con il metodo analitico, il margine viene determinato con riferimento alla singola operazione, confrontando il corrispettivo della vendita con il costo di acquisto del bene e le altre componenti ammesse dalla legge.
- Con il metodo globale, applicabile soltanto alle categorie di beni individuate dalla disciplina speciale, il margine viene calcolato considerando complessivamente le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, secondo le regole proprie del sistema.
- Il metodo forfetario trova invece applicazione nelle specifiche fattispecie previste dalla normativa, attraverso percentuali prestabilite.
- Il nuovo articolo 143 dovrà quindi essere utilizzato come riferimento principale per individuare le condizioni di accesso al regime e il metodo di calcolo applicabile alle diverse operazioni.

IL NUOVO ARTICOLO 144 E LE OPERAZIONI CON L'ESTERO

- L'art. 144 del Testo unico riprende la disciplina contenuta nell'art. 37 del D.L. 41/1995, relativa alle operazioni con l'estero e al volume d'affari.
- La collocazione autonoma di tali disposizioni assume particolare rilievo per i rivenditori che operano sui mercati internazionali.
- Nel commercio di opere d'arte e beni da collezione sono infatti frequenti le compravendite con soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea e le operazioni di importazione ed esportazione.
- L'applicazione del regime del margine richiede, in tali circostanze, una verifica delle specifiche regole che disciplinano le operazioni transfrontaliere.
- Il regime speciale non può essere automaticamente assimilato a quello ordinario degli scambi intraunionali, poiché presenta disposizioni proprie che incidono sul trattamento delle cessioni e degli acquisti.
- Il nuovo art. 144 dovrà essere letto congiuntamente alle norme del Testo unico relative alla territorialità, alle operazioni intraunionali e alle esportazioni.
- L'inserimento della disciplina in un unico corpo normativo consentirà, almeno sul piano sistematico, di rendere più agevole tale coordinamento.
- Operazioni con soggetti stabiliti nell'Unione europea
- Le cessioni di beni effettuate applicando il regime del margine non costituiscono cessioni intraunionali non imponibili, mentre i corrispondenti acquisti da rivenditori UE che applicano il regime speciale non costituiscono acquisti intraunionali imponibili in Italia.
- L'imposta viene infatti assolta nello Stato membro del cedente, secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 2 del D.L. 41/1995, ora art. 144 del Testo unico Iva (circolare ministeriale n. 177/1995).
- Conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni ordinarie degli artt. 38 e 41 del D.L. 331/1993, rispettivamente ricollocate negli artt. 8 e 39 del Testo unico Iva.
- Le operazioni in regime del margine sono escluse dagli elenchi INTRASTAT ai fini fiscali, ferma restando l'eventuale rilevanza statistica secondo le disposizioni applicabili (circolare 36/E/2010 e C.M. 177/1995).
- Analogamente, l'acquisto di beni usati presso privati residenti in altri Stati membri non configura un acquisto intraunionale. La successiva rivendita in Italia può beneficiare del regime del margine, ricorrendone i presupposti.
- Alle cessioni soggette al regime speciale non si applicano inoltre le disposizioni relative alle cessioni triangolari dell'art. 58 del D.L. 331/1993, ora art. 43 del Testo unico, né quelle sulle vendite a distanza intraunionali di cui all'art. 38-bis del medesimo decreto, ora art. 6 del Testo unico.
- La registrazione al sistema OSS non determina automaticamente la disapplicazione del regime del margine. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 497/2022, il rivenditore che effettua vendite a privati consumatori stabiliti in altri Stati membri può continuare ad applicare il regime speciale, quando ne ricorrono i presupposti, indipendentemente dall'adesione all'OSS.

- **Importazioni ed esportazioni**
 - Le importazioni ordinarie di beni usati non rientrano, generalmente, nel regime del margine, poiché l'Iva viene assolta in dogana.
 - Una specifica disciplina riguarda gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati direttamente dal rivenditore, per i quali l'art. 36, c. 2, del D.L. 41/1995, ora art. 143 del Testo unico, contempla l'applicazione opzionale del regime speciale.
 - Occorre tuttavia considerare le modifiche introdotte dall'art. 9 del D.L. 95/2025, che escludono tale opzione quando l'importazione abbia beneficiato di un'aliquota Iva ridotta. Pertanto, l'importazione di un'opera d'arte con applicazione dell'aliquota del 5% preclude l'utilizzo del regime del margine su opzione nella successiva rivendita.
 - Per le esportazioni e le altre operazioni espressamente individuate dall'art. 37 del D.L. 41/1995, ora art. 144 del Testo unico, il margine beneficia del trattamento di non imponibilità Iva, in presenza delle condizioni previste dalla normativa (circolare 8/D/2003).

Tavola **Trattamento Iva nel regime del margine (normative a confronto)**

Operazione	Trattamento Iva	Normativa attuale	Testo unico Iva dal 1.01.2027
Acquisto da rivenditore UE in regime del margine	Non costituisce acquisto intracomunionale imponibile in Italia	Art. 37, c. 2, DL 41/1995; art. 38, DL 331/1993	Artt. 144 e 8
Cessione a soggetto UE in regime del margine	Non costituisce cessione intracomunionale non imponibile	Art. 37, c. 2, DL 41/1995; art. 41, DL 331/1993	Artt. 144 e 39
Acquisto di beni usati da privato UE	Non costituisce acquisto intracomunionale; possibile regime del margine alla rivendita	Artt. 36 e 37, DL 41/1995	Artt. 143 e 144
Cessione UE in regime del margine	Esclusa dalla disciplina ordinaria delle operazioni triangolari	Art. 58, DL 331/1993; art. 37, DL 41/1995	Artt. 43 e 144
Vendita a distanza UE in regime del margine	Esclusa dalle regole ordinarie delle vendite a distanza	Art. 38-bis, DL 331/1993; art. 37, DL 41/1995	Artt. 6 e 144
Operazioni in regime del margine e INTRASTAT	Esclusione ai fini fiscali; verifica degli obblighi statistici	C.M. 177/1995; circ. 36/E/2010	Art. 144 e disciplina INTRASTAT
Vendite a privati UE da soggetto aderente all'OSS	Possibile permanenza del regime del margine	Art. 37, DL 41/1995; risposta AE 497/2022	Art. 144
Importazione ordinaria di beni usati	IVA assolta in dogana; generalmente esclusa dal margine	Art. 36, DL 41/1995	Art. 143
Importazione di opere d'arte con IVA ridotta al 5%	Regime del margine su opzione escluso	Art. 36, c. 2, DL 41/1995; art. 9, DL 95/2025	Art. 143
Esportazione di beni in regime del margine	Margine non imponibile, alle condizioni previste	Art. 37, DL 41/1995; art. 8, DPR 633/1972	Artt. 144 e 45
Operazioni assimilate alle esportazioni	Margine non imponibile, ove previsto	Art. 37, DL 41/1995; art. 8-bis, DPR 633/1972	Artt. 144 e 48
Altre operazioni agevolate espressamente richiamate	Margine non imponibile, ove ricorrano i presupposti	Artt. 38-quater, 71 e 72, DPR 633/1972	Artt. 51, 50 e 52, in coordinamento con l'art. 144

FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE: LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 145

- Un ulteriore aspetto di particolare interesse riguarda gli obblighi documentali.
- L'art. 145 del Testo unico recepisce i primi quattro commi dell'art. 38 del DL n. 41/1995, disciplinando le modalità di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate in regime del margine.
- La disposizione conserva uno dei principi caratteristici del regime speciale: l'Iva non deve essere indicata separatamente dal corrispettivo nella fattura emessa dal rivenditore.
- Tale regola deriva dalla particolare modalità di determinazione dell'imposta, che non viene calcolata sull'intero prezzo di vendita ma sul margine realizzato.
- La fattura deve, quindi, essere emessa nel rispetto delle prescrizioni previste per il regime speciale, senza esposizione separata dell'imposta.
- Rimangono, inoltre, gli obblighi di registrazione degli acquisti e delle cessioni, necessari per consentire la corretta determinazione del margine imponibile.
- Il nuovo art. 145 disciplina anche le informazioni che devono essere riportate nei registri, comprese quelle relative alla natura dei beni, ai prezzi di acquisto e vendita e alle differenze rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.
- **Per gli operatori economici, la ricodificazione richiederà soprattutto l'aggiornamento dei riferimenti normativi presenti nelle procedure amministrative e nei sistemi di fatturazione.**

GLI ARTICOLI 146, 147 E 148: SANZIONI, DISPOSIZIONI APPLICABILI E VENDITE ALL'ASTA

- Il nuovo art. 146 raccoglie le disposizioni sanzionatorie precedentemente contenute nell'art. 38, c. 5, del DL 41/1995, relative alle omissioni e alle irregolarità nelle annotazioni previste dalla disciplina speciale.
- L'art. 147 recepisce invece le disposizioni applicabili contenute nell'art. 40 del medesimo decreto, svolgendo una funzione di raccordo con il sistema generale dell'imposta.
- Particolare rilievo assume infine l'art. 148, nel quale confluisce l'art. 40-bis del DL 41/1995, relativo al regime speciale delle agenzie di vendita all'asta.
- Quest'ultima disciplina presenta specificità proprie, poiché le operazioni effettuate dalle case d'asta possono coinvolgere soggetti che agiscono in nome proprio ma per conto di terzi, con modalità particolari di determinazione della base imponibile e degli obblighi documentali.
- La scelta di mantenere una disposizione autonoma dedicata alle agenzie di vendita all'asta conferma la volontà del legislatore di preservare le peculiarità di tale settore all'interno della nuova organizzazione normativa.

IL COORDINAMENTO CON IL DL N. 95/2025: L'IVA AL 5% SULLE OPERE D'ARTE E IL REGIME DEL MARGINE

- Il trasferimento della disciplina del margine nel nuovo Testo unico deve essere esaminato anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 9 del DL 30.06.2025, n. 95, convertito dalla L. 118/2025.
- Tale intervento ha introdotto l'aliquota Iva del 5% per le cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, ampliando il trattamento agevolato rispetto alla precedente disciplina, che prevedeva l'aliquota del 10% per le importazioni e per le cessioni effettuate direttamente dagli autori, dai loro eredi o legatari.
- La nuova aliquota può essere applicata anche alle cessioni effettuate dai rivenditori professionali, a condizione che non trovi applicazione il regime speciale del margine.
- Contestualmente, il legislatore ha modificato l'art. 36, c. 2, del DL n. 41/1995, escludendo l'accesso al regime del margine su opzione per gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione acquistati o importati con applicazione di un'aliquota ridotta.
- Dal 1.01.2027 tale disciplina dovrà essere letta nell'art. 143 del Testo unico Iva, che raccoglie le disposizioni dell'attuale art. 36, comprese le condizioni di accesso al regime speciale.
- La ricodificazione non determina quindi il superamento del principio di alternatività tra l'applicazione dell'aliquota ridotta e il regime del margine nelle fattispecie previste dalla legge.
- In particolare, il rivenditore che importa un'opera d'arte con applicazione dell'Iva al 5% non potrà utilizzare, per la successiva rivendita, il regime del margine su opzione previsto dalla disciplina speciale. La cessione imponibile sarà pertanto assoggettata al regime ordinario, con applicazione dell'aliquota agevolata ove ne ricorrano i requisiti.
- Diversamente, continuerà a trovare applicazione il regime del margine ordinario per le opere acquistate da privati consumatori e nelle altre ipotesi espressamente previste dalla normativa.
- Questa distinzione continuerà a essere fondamentale anche dopo l'entrata in applicazione del Testo unico, poiché la convenienza fiscale delle diverse operazioni dipende non soltanto dall'aliquota applicabile, ma anche dalla provenienza dei beni, dall'eventuale Iva detraibile e dalle modalità di determinazione della base imponibile.

LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL DL N. 41/1995 RICOLLOCATE NEL TESTO UNICO

- La disciplina del DL n. 41/1995 non confluisce esclusivamente nel Capo VI dedicato al regime del margine.
- Come evidenziato dalle tabelle di raccordo, il legislatore ha scelto di distribuire alcune disposizioni in altre parti del nuovo Testo unico, in funzione della materia trattata.
- In particolare, l'art. 16 del DL n. 41/1995 viene ricondotto all'art. 27 del Testo unico, dedicato alla base imponibile, mentre l'art. 34 confluisce nell'articolo 101, relativo agli obblighi connessi agli scambi intraunionali.
- La scelta conferma il carattere sistematico della ricodificazione: le disposizioni non vengono semplicemente riprodotte nella loro precedente sequenza, ma vengono inserite nella struttura generale dell'imposta secondo criteri di omogeneità.
- La seguente tabella riepiloga il raccordo complessivo delle disposizioni del DL n. 41/1995 individuate nel testo allegato.

DL n. 41/1995	Testo unico IVA dal 1° gennaio 2027	Contenuto
Art. 16	Art. 27	Base imponibile
Art. 34	Art. 101	Obblighi connessi agli scambi intraunionali
Art. 36	Art. 143	Base imponibile e regime del margine
Art. 37	Art. 144	Operazioni con l'estero e volume d'affari
Art. 38, commi 1-4	Art. 145	Fatturazione e registrazione
Art. 38, comma 5	Art. 146	Sanzioni relative alle annotazioni
Art. 40	Art. 147	Disposizioni applicabili
Art. 40-bis	Art. 148	Regime speciale delle agenzie di vendita all'asta

- La corrispondenza deve essere considerata ai fini dell'aggiornamento dei riferimenti legislativi, ferma restando la necessità di verificare il testo normativo applicabile al momento dell'effettuazione delle operazioni.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA E REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

- Accanto alla ricodificazione delle disposizioni esistenti, il quadro normativo deve essere letto tenendo conto dei successivi interventi correttivi.
- Particolare interesse assume l'art. 12 del D. Lgs. 7.08.2026, n. 148, che interviene sulla disciplina della detrazione Iva e sulla registrazione delle fatture di acquisto, modificando anche gli artt. 56 e 88 del Testo unico.
- L'intervento si inserisce nel percorso di revisione delle regole sulla detrazione previsto dall'art. 7 della legge delega n. 111/2023, con particolare riferimento al coordinamento tra il momento di esigibilità dell'imposta e quello di ricezione della fattura.
- Le nuove disposizioni assumono rilievo soprattutto nelle ipotesi in cui la fattura venga ricevuta nell'anno successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile.
- Per gli operatori che applicano il regime ordinario, le modifiche richiederanno un adeguamento delle procedure di registrazione e detrazione. Per i soggetti che applicano il regime del margine, resteranno invece determinanti le regole speciali relative agli acquisti e alla successiva rivendita dei beni.

IL PASSAGGIO AL TESTO UNICO DAL 1.01.2027

- La decorrenza applicativa prevista dall'art. 171 del D. Lgs. n. 10/2026 richiede agli operatori un'attività di aggiornamento dei riferimenti normativi.
- A partire dal 1.01.2027, le disposizioni sul regime del margine dovranno essere richiamate facendo riferimento agli artt. da 143 a 148 del Testo unico, anziché agli artt. da 36 a 40-bis del DL n. 41/1995, nei limiti delle disposizioni effettivamente confluite nella nuova disciplina.
- L'aggiornamento interesserà soprattutto i software gestionali, le procedure di fatturazione, le istruzioni operative, i manuali contabili e la documentazione utilizzata dagli operatori del settore.
- **Particolare attenzione dovrà essere riservata alle fatture emesse in regime del margine, per le quali sarà opportuno aggiornare il riferimento normativo riportato nei documenti, mantenendo invariata la corretta indicazione del regime speciale e l'assenza di esposizione separata dell'imposta.**
- **Sarà inoltre necessario verificare i riferimenti utilizzati nei registri e nelle procedure di determinazione del margine analitico, globale e forfetario.**
- Il passaggio al nuovo sistema non dovrebbe, di per sé, determinare una modifica dei criteri di valutazione delle operazioni o della documentazione necessaria per dimostrare la provenienza dei beni. La natura prevalentemente compilativa della riforma comporta infatti una continuità sostanziale della disciplina, salve le modifiche legislative specificamente intervenute.